



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



ISTITUZIONE dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO _____
_____ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI NELLE SCUOLE
PRIMARIE STATALI, IN ORARIO PRESCUOLA E POSTSCUOLA, PER
GLI ANNI 2017/2019.

Oggi, _____ in Ferrara, c/o
l'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune
di Ferrara, Via Guido d'Arezzo 2,

TRA

Il Comune di Ferrara, Ente Pubblico con sede in Ferrara, Piazza del
Municipio 2, CF. 00297110389, legalmente rappresentato dal Direttore
dell'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, dott.
Mauro Vecchi, nato a Portomaggiore (FE) il 28.06.1959, domiciliato per la
carica presso la Sede Municipale, autorizzato ad impegnare legalmente e
formalmente l'Amministrazione che rappresenta;

E

L'Associazione di Volontariato _____

Premesso

- che l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*
- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale";

- che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione il coinvolgimento, in applicazione del principio di sussidiarietà nell'erogazione dei servizi, delle associazioni di volontariato operanti nel territorio in funzione di collaborazione con le strutture comunali;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. *Attività oggetto della convenzione*

1.1. L'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie (di seguito Istituzione) annovera fra i propri compiti quello di attuare politiche di assistenza scolastica e di sostegno alle famiglie e agli alunni che si trovano nella condizione di presentarsi a scuola con anticipo rispetto agli orari ordinari di ingresso a scuola per necessità di carattere familiare o specifiche esigenze di orari e turni di lavoro dei genitori/tutori. Gli interventi richiesti all'Associazione consistono nell'attività di accoglienza, vigilanza e assistenza in orario pre e post scolastico, nell'ambito delle indicazioni all'uso fornite dal gruppo degli educatori, degli alunni delle scuole primarie pubbliche del Comune di Ferrara, durante i giorni del calendario scolastico e nel lasso di tempo, non superiore ad un'ora giornaliera, che precede l'inizio delle lezioni.

I plessi scolastici presso i quali sarà prestata l'attività sono per l'a.s. 2016/2017 quelli indicati nell'avviso pubblico di selezione dell'Associazione e per i successivi anni saranno comunicati dall'Istituzione almeno 7 gg prima dell'inizio dell'anno scolastico.

L'Associazione si impegna a garantire la presenza di un volontario o più volontari per espletare aggiuntivi servizi presso ulteriori plessi scolastici, non compresi nell'avviso pubblico.

La presente convenzione ha durata limitata agli anni 2017/2019. Sono esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche).

1.2. Gli operatori dell'Associazione collaboreranno con il gruppo degli educatori, sulla base di progetti da questi ultimi predisposti, e forniranno un supporto rispetto alle eventuali modifiche degli stessi che si rendessero opportuni e/o necessari in relazione alle mutate esigenze.

Art. 2. *Responsabili e programmazione dell'attività*

- 2.1. I responsabili dell'Associazione si rendono garanti nei confronti dell'Istituzione dell'attuazione degli interventi operativi necessari alla realizzazione delle attività di cui sopra, da svolgersi in collaborazione col gruppo degli educatori, cui spetterà il compito di coordinare lo svolgimento delle attività di pre scuola. L'Istituzione verificherà la presenza dei volontari nelle sedi scolastiche, secondo il fabbisogno che verrà specificamente indicato nel corso dell'anno scolastico.
- 2.2. Per quanto riguarda i minori iscritti al pre-scuola nelle singole sedi i cui nominativi saranno forniti in elenchi aggiornati dall'Istituzione, non potranno essere accettati ulteriori alunni rispetto agli iscritti, se non con specifica comunicazione dell'Istituzione.
- 2.3. I volontari in assenza degli Educatori terranno un registro sul quale dovranno essere segnate giornalmente le presenze.

Art. 3. *Adempimenti reciproci*

- 3.1. L'Associazione s'impegna affinché le attività elencate nel precedente articolo 1, siano rese con continuità – garantendo, quindi ed in ogni caso, la sostituzione di tutti gli operatori assegnati ed assenti per qualsiasi motivo - per i periodi preventivamente concordati, secondo le modalità specificate al precedente articolo ed utilizzando, qualora possibile, le persone che già espletano dette attività.
- 3.2. L'Associazione s'impegna, altresì, a comunicare immediatamente all'Istituzione, tramite i responsabili dei servizi, le eventuali interruzioni dell'attività e la sostituzione degli operatori.
- 3.3. L'Istituzione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione della presente convenzione e sulla sua validità.
- 3.4. L'Istituzione potrà ridimensionare o cessare le singole attività approvate in relazione alla riorganizzazione delle attività stesse, previa comunicazione all' Associazione.
- 3.5. L'Associazione provvede a nominare almeno un coordinatore che dovrà svolgere funzioni di organizzazione degli operatori, programmare le assegnazioni dei volontari, preoccuparsi della sostituzione degli assenti e fungere da referente con il Corpo di Polizia Municipale.

Art. 4. *Verifiche*

- 4.1. I responsabili dell'Associazione dovranno verificare che i Volontari si adoperino per tenere conto delle esigenze e delle opzioni degli utenti e che le attività siano svolte con modalità concordate e nel rispetto delle normative.

- 4.2. I predetti responsabili verificheranno i risultati della gestione delle attività con incontri periodici, visite sul posto e colloqui con il gruppo degli educatori e il Responsabile della gestione delle attività per conto dell'Istituzione.

Art. 5. *Requisiti degli operatori*

- 5.1. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sociali siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e, per le attività in oggetto, anche dell'esperienza prevista per lo svolgimento delle prestazioni.
- 5.2. Le persone che effettueranno tali attività devono avere sufficiente motivazione ed attitudine ad un compito particolarmente delicato, considerata l'età degli alunni. Qualora un operatore assumesse un atteggiamento ritenuto sconveniente dall'Amministrazione o irrispettoso verso gli utenti, l'Associazione dovrà provvedere, se richiesto, alla sua sostituzione.
- 5.3. L'Associazione garantisce, altresì, che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione

Art. 6. *Rimborso spese ai volontari*

- 6.1. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando quest'Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.
- L'Amministrazione si impegna a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, che si identificano in:
- 1) Rimborso spese ai volontari, quali:
- Spese per i mezzi di trasporto dei soci volontari per accedere ai servizi;
 - Cura della persona e vestiario sempre consono al servizio pubblico da prestare;
 - Piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti al servizio;
 - Altre tipologie di spese.
- 2) Oneri assicurativi e spese organizzative, d'ufficio e generali, quali:
- a) copertura assicurativa dei soci volontari in attività (come previsto dall'ART. 4 della Legge 266/91);

b) spese per il preventivo addestramento ai volontari, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, ecc....

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione e su presentazione di apposita dichiarazione.

Le spese sopra indicate saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione con scadenza mensile.

- 6.2.** L'Istituzione s'impegna a rimborsare all'Associazione, oltre alle spese di cui al comma precedente, anche quelle relative all'attivazione di ulteriori servizi, strettamente necessari e definiti nei programmi concordati, previa presentazione d'apposita documentazione giustificativa.

Art. 7. *Liquidazione dei rimborsi spese*

- 7.1.** L'Istituzione, verificata la documentazione, provvederà tramite il proprio Servizio di ragioneria al pagamento delle somme previste, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta dell'Associazione.

Art. 8. *Riqualificazione ed aggiornamento operatori*

- 8.1.** L'Istituzione potrà offrire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione di appartenenza dei volontari medesimi, la quale assicurerà la loro effettiva partecipazione.

Art. 9. *Relazione annuale*

- 9.1.** Al termine della durata della convenzione, i responsabili dell'Associazione presentano all'Istituzione una relazione illustrativa delle attività complessivamente attuate ed oggetto della presente convenzione.

Art. 10. *Campo di applicazione della convenzione*

- 10.1.** La presente convenzione, di comune accordo tra l'Istituzione e l'Associazione, è estensibile a tutte le attività, indicate nell'art. 1) ed a quelle ulteriori che potrebbero manifestarsi nel periodo di validità della presente convenzione, previa verifica della compatibilità con la natura e le finalità dell'Associazione ed approvazione dei relativi oneri di spesa.

Art. 11. Validità della convenzione

- 11.1.** La presente convenzione ha validità dal 1/01/2017 al 31/12/2019.
- 11.2.** Il Comune si riserva la facoltà di recesso in qualsiasi momento, previo avviso da comunicarsi, in forma scritta, almeno 30 giorni prima dell'interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione.
- 11.3.** L'Istituzione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta di almeno 30 (trenta) giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa sino al ricevimento della diffida.

Art. 12. D.U.V.R.I

- 12.1.** Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza conseguenti allo svolgimento delle attività richieste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano facilmente superabili con misure di carattere organizzativo, che saranno concordate attraverso un apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento.

Art. 13. Spese ed oneri della convenzione

- 13.1.** La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico dell'Associazione. La presente Convenzione, redatto in duplice originale, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.lgs. n. 460 del 4/12/1997.

Art. 14. Foro competente

- 14.1.** Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore dell'Istituzione dei
Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie

Dott. Mauro Vecchi

Il Presidente dell'Associazione